Statuto del Club dei NatiScalzi

AGGIORNAMENTO: 29/11/2025

SOMMARIO

STATUTO DEL CLUB DEI NATISCALZI

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Articolo 1 *(costituzione)*
Articolo 2 *(durata e caratteristiche)*
Articolo 3 *(simbolo)*

TITOLO II – SCOPI, ATTIVITA' E STRUMENTI
Articolo 4 *(scopi)*
Articolo 5 *(attività)*
Articolo 6 *(strumenti telematici)*

TITOLO III – SOCI
Articolo 7 *(categorie)*
Articolo 8 *(diritti e doveri)*
Articolo 9 *(perdita della qualità di socio)*
Articolo 10 *(provvedimenti disciplinari)*

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11 *(organi)*
CAPO 1 ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 12 *(assemblea)*
Articolo 13 *(delibere)*
CAPO 2 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 *(consiglio direttivo)*
Articolo 15 *(presidente)*
Articolo 16 *(segretario)*
Articolo 17 *(tesoriere)*
CAPO 3 - I REVISORI DEI CONTI
Articolo 18 *(revisori)*
CAPO 4 I PROBIVIRI
Articolo 19 *(probiviri)*
CAPO 5 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Articolo 20 *(sedi periferiche)*
CAPO 6 ELEZIONI
Articolo 21 *(eleggibilità)*
Articolo 22 *(votazioni)*

TITOLO V – FONDO COMUNE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI
Articolo 23 *(fondo comune)*
Articolo 24 *(quota associativa)*
Articolo 25 *(gestione dei fondi)*
Articolo 26 *(devoluzione)*
Articolo 27 *(esercizio sociale)*
Articolo 28 *(libri sociali)*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 29 *(inquadramento legale)*
Articolo 30 *(norme transitorie)*

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1 *(costituzione)*

È costituita con sede presso il recapito del Presidente pro tempore, l'associazione non riconosciuta denominata "Club dei NatiScalzi".

Articolo 2 *(durata e caratteristiche)*

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale.

Articolo 3 *(simbolo)*

Il suo simbolo ufficiale è il marchio registrato in data 07/04/2011:

L'autorizzazione all'utilizzo del marchio, anche in forma graficamente modificata, spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

TITOLO II – SCOPI, ATTIVITA' E STRUMENTI

Articolo 4 *(scopi)*

L'Associazione si propone di:
- affermare il diritto del cittadino di essere scalzo (barefooter) quando i contesti socio-ambientali e le circostanze lo consentano;
- promuovere la pratica dell'andare scalzi, denominata "barefooting", nelle modalità e nei limiti consentiti dalla legge; sia nel camminare che nella pratica di sport e di attività fisica;
- promuovere la diffusione della cultura "barefooting" in ogni suo aspetto pratico e sociale;
- favorire lo scambio di informazioni, la reciproca conoscenza e l'affiatamento fra i Soci, nel rispetto dei limiti di privacy richiesti dai Soci stessi e in linea con le vigenti norme di legge.

Articolo 5 *(attività)*

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione può utilizzare gli strumenti ed intraprendere le iniziative più opportuni, sul web e nel mondo reale, senza che l'elencazione seguente costituisca un limite:

- promuovere l'organizzazione di iniziative didattiche per l'approfondimento delle nozioni basilari e avanzate relative alla pratica del "barefooting";
- promuovere iniziative speciali utili per supportare, pubblicizzare, finanziare le attività associative, ivi compresa la gestione dei beni strumentali e/o patrimoniali dell'Associazione;
- collaborare, creando all'occorrenza, interazioni e sinergie, con altre associazioni e/o altri gruppi organizzati, i cui scopi siano analoghi a quelli dell'Associazione o comunque attinenti alle sue finalità sociali;
- intraprendere attività editoriali ed informative relative all'attività e agli scopi dell'Associazione;
- ottenere e diffondere, a favore dei Soci, tutte le facilitazioni e informazioni connesse con gli scopi e le attività sociali;
- organizzare dibattiti, manifestazioni, conferenze, convegni, corsi nei settori compresi e/o correlati agli interessi dell'Associazione;

- organizzare, anche a livello locale, manifestazioni, a scopo ludico e ricreativo, a titolo esclusivamente dilettantistico, che coinvolgano anche non associati e al fine di favorire l'integrazione dei barefooters tra di loro e con la società civile;
- pubblicare bollettini, stampati, riviste, giornali, eventualmente partecipando e/o concorrendo attivamente ad iniziative analoghe e/o connesse, anche col ricorso a mezzi informatici;
- curare i collegamenti con Enti, Associazioni ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali che possano facilitare l'Associazione nel raggiungimento delle finalità;
- agire per il conseguimento degli scopi associativi improntando tutte le attività al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona, fatti salvi i diversi ruoli che ciascuno ricopre all'interno dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 6 *(strumenti telematici)*

L'Associazione è nata come estensione reale del sito web www.nati-scalzi.org., on line dal primo gennaio millenovecentonovantanove, e dei Forum omonimi.
Il **sito web** raccoglie e presenta:
- informazioni riguardanti il "barefooting";
- informazioni riguardanti le attività svolte dall'Associazione.

La realizzazione e l'aggiornamento del sito web sono effettuate, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, da parte di un webmaster nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il **Forum Libero** nasce assieme al sito per consentire ad una comunità di barefooters e aspiranti tali di scambiarsi opinioni sull'argomento e costituisce un prezioso patrimonio di esperienze e una memoria storica della vita del Club. È accessibile, oltre che ai Soci, a chi ne faccia domanda agli amministratori: l'attivazione dell'account rende possibile l'interazione fra gli utenti.
Agli utenti del Forum Libero è riservata la denominazione di "Aggregati" al Club.
Il **Forum Soci** è riservato ai Soci, che lo possono utilizzare per discutere i temi attinenti: su questo Forum vengono pubblicate le convocazioni ed i verbali delle Assemblee.
L'Associazione è inoltre libera di utilizzare tutte le opportunità telematiche che si rendano via via disponibili, costituendo gruppi o pagine sui social media ed utilizzando piattaforme di messaggistica al fine di facilitare i rapporti tra i Soci, nel rispetto dei limiti di privacy, e di comunicare all'esterno i propri messaggi.
L'autorizzazione all'utilizzo del nome "Club dei NatiScalzi" e del marchio per questi strumenti è riservata al Consiglio Direttivo che provvede anche alla nomina dei relativi amministratori e all'approvazione di eventuali regolamenti.

TITOLO III – SOCI

Articolo 7 *(categorie)*

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari, Juniores.
Soci **Fondatori** sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione: la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a rinnovo o ad iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa; partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, svolgono attività pratica a seconda delle loro possibilità, partecipano alle discussioni sui Forum dell'Associazione, in particolare su quello dei Soci, godono di rappresentanza attiva e passiva.
Soci **Ordinari** sono coloro che, maggiorenni, hanno presentato domanda di adesione al Club dichiarando di condividerne le finalità, e la cui richiesta è stata approvata dal Consiglio Direttivo.
Possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, svolgono attività pratica a seconda delle loro possibilità, partecipano alle discussioni sui Forum dell'Associazione in particolare su quello sociale, godono di rappresentanza attiva e passiva.
Soci **Onorari** sono coloro che si siano distinti, in campo nazionale ed internazionale, per particolari benemerenze nei settori di interesse dell'Associazione e ricevano tale qualifica dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. I Soci Onorari possono partecipare e intervenire

alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e possono altresì partecipare, se loro richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, in entrambi i casi senza diritto al voto. Non godono di rappresentanza attiva o passiva, non sono eleggibili a cariche associative e non svolgono attività pratica.
Soci **Juniores** sono coloro che, minorenni e nei limiti delle loro possibilità, possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e prendere parte alle discussioni sul Forum Libero dell'Associazione salvo le limitazioni previste dalla legge in materia di tutela dei minori. Essi partecipano alle attività pratiche con il consenso dei genitori. Per ottenere l'Associazione come Socio Juniores è necessaria, oltre l'età minima di anni 16 (sedici) compiuti, l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda di iscrizione da parte del minore deve essere accompagnata dall'autorizzazione di un genitore e/o di chi esercita la patria potestà. I Soci Juniores in quanto minorenni non prendono parte all'Assemblea dei Soci, non hanno diritto al voto, non godono di rappresentanza attiva e/o passiva, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento dell'eventuale quota annuale. Al raggiungimento della maggiore età il Socio Juniores diviene Socio Ordinario solo su sua esplicita richiesta.

Articolo 8 *(diritti e doveri)*

I Soci hanno diritto di:
- possedere la tessera dell'Associazione;
- indossare i capi d'abbigliamento riportanti il logo dell'Associazione e riservati ai soli Soci;
- partecipare alle discussioni sui Forum dell'Associazione, e, in particolare, su quello riservato ai Soci;
- prendere visione e /o scaricare lo Statuto, i Bilanci, i Verbali delle Assemblee e tutto il materiale che viene messo a loro disposizione dall'Associazione sul sito web, sul Forum riservato ai soci o in altra forma;
- partecipare, ciascuno secondo quanto previsto per la propria categoria di Socio, a tutte le attività dell'Associazione a incontri, tavole rotonde, incontri reali, e altre iniziative organizzate dall'Associazione stessa.

Con l'adesione all'Associazione il Socio si impegna a:
- operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- ottemperare alle norme dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente adottati, nonché delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi dell'Associazione sono legittimati ad adottare;
- tenere comportamenti conformi ai principi informatori dell'Associazione e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
- non intraprendere iniziative o attività, oggetto degli scopi statutari dell'Associazione, al di fuori del sodalizio quando siano in contrasto con gli indirizzi e le priorità deliberate dagli organi dell'Associazione;
- non intraprendere iniziative in nome dell'Associazione, se non da questa formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.

L'inosservanza da parte del Socio degli impegni assunti con l'adesione all'Associazione è in ogni caso perseguibile in conformità ai princìpi, alle procedure e nei termini stabiliti in questo Statuto.

Articolo 9 *(perdita della qualità di socio)*

La qualità di Socio si perde:
- per morte del Socio;
- per dimissioni;
- per morosità rispetto al pagamento della quota associativa (vedi art. 24);
- per provvedimento disciplinare da parte dell'Associazione a seguito di gravi inadempimenti;
- per scioglimento dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato di non richiedere il pagamento di una quota associativa annuale, come previsto al successivo art. 24, è compito del Consiglio Direttivo verificare periodicamente l'effettiva volontà del socio di proseguire il rapporto associativo.

Articolo 10 *(provvedimenti disciplinari)*

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga comportamenti non conformi ai principi informatori dell'Associazione ed alle regole della corretta ed educata vita associativa, i

provvedimenti che ritiene opportuni per evitarne la ripetizione quali: il richiamo per iscritto, la sospensione e/o l'esclusione dalle attività sociali e, nei casi più gravi, di rifiuto del rinnovo annuale o di espulsione. Il Socio espulso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 *(organi)*

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Revisori dei Conti
- i Probiviri

Tutti gli organi del Club agiscono a titolo gratuito.

CAPO 1 ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 *(assemblea)*

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta i Soci e le sue decisioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L'Assemblea:
- approva annualmente il programma dell'Associazione e la relazione del Presidente;
- approva annualmente i Bilanci;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;
- approva i regolamenti interni e delibera eventuali modifiche
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle mozioni sottoscritte da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci;
- elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri nel rispetto dell'Art. 13 del presente Statuto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il mese di febbraio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio Preventivo per l'anno in corso, nonché per l'elezione delle cariche sociali in scadenza. Può essere inoltre convocata dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea viene convocata mediante e-mail, da inviarsi ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; contemporaneamente l'avviso deve essere pubblicato nel Forum dei Soci.
L'avviso di convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno, con indicazione del giorno, dell'ora, della modalità tecnica utilizzata e con l'elenco degli argomenti da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").
L'Assemblea si svolge sul web con modalità rese disponibili dalle tecnologie informatiche, che siano a portata di tutti gli iscritti e che consentano il riconoscimento dei partecipanti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di alcun tipo.
Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi a non meno di ventiquattrore di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea designa un moderatore a cui spetta la direzione della discussione.

Articolo 13 *(delibere)*

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con voto palese, salvo le votazioni dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali che avvengono esclusivamente mediante un sistema informatico scelto dal Direttivo in grado di garantire la segretezza dei voti e la trasparenza del conteggio degli stessi voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea alla sua conclusione divengono immediatamente esecutive.

CAPO 2 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 *(consiglio direttivo)*

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro componenti, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea.
Al suo interno il Consiglio Direttivo designa:
- il Vicepresidente,
- il Segretario
- il Tesoriere

le cui funzioni sono riportate rispettivamente nei tre articoli seguenti.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Club, salvo quanto riservato per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può, in base alle esigenze organizzative dell'Associazione, incaricare Soci dello svolgimento o del coordinamento di specifiche attività, nominando figure tecniche quali, ad esempio, il webmaster del sito o gli amministratori dei Forum e delle altre comunità telematiche.

Restano riservate al Consiglio Direttivo:
- l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione e dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- la vigilanza ed il coordinamento delle attività delegate;
- l'approvazione delle richieste di ammissione al Club dei nuovi Soci ordinari;
- la delibera dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- la realizzazione di gadget riportanti il marchio del Club riservati ai Soci e/o ai non Soci.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi, via web, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario. Al componente che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti iniziali dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e ciascun componente può essere rieletto non più di due volte di seguito (non può quindi esercitare più di tre mandati consecutivi).

Articolo 15 *(presidente e vicepresidente)*

Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, convoca, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, attua le direttive e le deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o di impedimento.

Articolo 16 *(segretario)*

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività amministrative dell'Associazione:

- cura e aggiorna l'elenco Soci;
- inoltra, d'intesa con il Presidente, gli avvisi di convocazione dell'Assemblea;
- cura che siano redatti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, e la loro pubblicazione;
- è responsabile della conservazione, della tutela, e del trattamento dei dati personali relativi ai Soci;
- coadiuva il Presidente nel vigilare sull'applicazione e sul rispetto degli eventuali regolamenti interni e ne segnala al Consiglio Direttivo e/o al Presidente stesso eventuali violazioni.

Articolo 17 *(tesoriere)*

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, tiene il registro di cassa, riscuote eventuali proventi delle attività, cura le spese e la fatturazione degli importi autorizzati dal Consiglio Direttivo e di importi che l'Associazione dovesse incassare a titolo di donazione, sovvenzione, sponsorizzazione da parte di terzi, redige i Bilanci Preventivo e Consuntivo e li presenta allo stesso Consiglio ed all'Assemblea, cura l'osservanza delle norme di legge, se non viene nominato dall'Associazione un consulente specifico.

CAPO 3 - I REVISORI DEI CONTI

Articolo 18 *(revisori)*

Il controllo della contabilità sociale può essere affidato, a scelta dell'Assemblea, a un Collegio dei Revisori oppure ad un Revisore Unico, eletti dall' Assemblea per un triennio.
Se eletto, il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti; elegge un presidente mediante estrazione a sorte tra i componenti e provvede alla rotazione annuale fra essi. In caso di dimissioni o mancanza di un componente, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
I Revisori possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio le notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie che ritengono utili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo della contabilità dell'Associazione.

CAPO 4 I PROBIVIRI

Articolo 19 *(probiviri)*

Il Collegio dei Probiviri è un organo con mere funzioni conciliative e non configura un collegio arbitrale. Esso esperisce i tentativi di riconciliazione nelle controversie tra Soci, tra Soci ed Associazione, tra Soci ed Organi dell'Associazione e tra gli Organi dell'Associazione che potrebbero eventualmente insorgere in merito alle relazioni reciproche derivanti dall'esistenza dell'Associazione, dall'appartenenza alla stessa, nonché ai reciproci diritti e doveri come da statuto e da eventuali regolamenti associativi.
Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni ex bono et aequo senza formalità di procedura.
È formato da tre componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci. Esso elegge al suo interno un presidente tramite estrazione a sorte e provvede alla rotazione annuale fra di essi.
Il mandato dei Probiviri è triennale. In caso di dimissioni o di mancanza di un Proboviro, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti.

CAPO 5 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Articolo 20 *(sedi periferiche)*

Il Club non ha articolazioni territoriali, sedi periferiche o altre strutture sul territorio. La loro istituzione richiede una apposita delibera dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

CAPO 6 ELEZIONI

Articolo 21 *(eleggibilità)*

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Ogni Socio ha diritto di candidarsi, con spirito di servizio, alle cariche elettive:

- come Presidente
- come Consigliere del Direttivo
- come Revisore
- come Probiviro.

Il Socio che intende candidarsi deve far pervenire alla segreteria dell'Associazione entro e non oltre quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, le proprie generalità, in modo da consentire alla Segreteria stessa di valutarne le condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto e di inserire il nominativo nella relativa scheda elettorale.
Al candidato alla Presidenza è consentita anche la candidatura come Consigliere, Revisore o Probiviro ma, nel caso in cui venisse eletto alla prima carica, i voti ricevuti come Consigliere non verranno considerati.

Articolo 22 *(votazioni)*

Al Consiglio Direttivo spetta la scelta di un sistema informatico che sia in grado di garantire la segretezza dei voti e la trasparenza del conteggio degli stessi voti.
La segreteria predispone le schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati.
Nella scheda per l'elezione del Presidente può essere espressa un'unica preferenza; in quella per l'elezione degli altri organi sociali possono essere espresse un numero di preferenze fino al numero delle cariche eleggibili.
Le schede riportanti un numero di preferenze superiore al numero dei candidati previsti nella scheda saranno annullate. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche previste.
Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
Qualora nell'elezione del Presidente i più votati dovessero ottenere parità di voti, risulterà eletto, nell'ordine: chi sia Socio Fondatore, chi risulti iscritto da più tempo all'Associazione, chi risulti avere l'età anagrafica maggiore.
Lo stesso ordine di preferenza verrà applicato nell'elezione degli altri componenti degli altri organi.
È escluso dal procedimento d'elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

TITOLO V – FONDO COMUNE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 23 *(fondo comune)*

I contributi dei Soci, in forma di donazione o di quota associativa, le donazioni elargite da terzi, i beni, materiali e immateriali, acquistati con questi contributi e donazioni, incluso il sito web, costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.

Articolo 24 *(quota associativa)*

L'Assemblea, contestualmente all'approvazione del Bilancio preventivo, delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, di richiedere o meno ai Soci il versamento di una quota associativa annuale stabilendone, nel caso, l'importo, e le modalità di versamento. A partire dall'anno successivo il mancato versamento della quota associativa da parte di un Socio alla data di convocazione di un'Assemblea, non consente al Socio di partecipare alla stessa né di candidarsi alle cariche sociali.

Il mancato pagamento della quota associativa costituisce un inadempimento che, qualora dovesse persistere nonostante gli inviti a regolarizzare la posizione, può condurre ad una delibera di esclusione del Socio da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 *(gestione dei fondi)*

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente bancario, o strumento analogo, intestato all'Associazione stessa.
Quando i fondi siano particolarmente esigui, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, verranno custoditi personalmente dal Tesoriere che potrà depositarli su un conto corrente bancario, o strumento analogo, a lui intestato.

Articolo 26 *(devoluzione)*

I Soci non hanno alcun diritto sul Fondo Comune. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero fondo comune verrà devoluto all'UNICEF. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

Articolo 27 *(esercizio sociale)*

Gli esercizi sociali hanno durata dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il progetto di bilancio di esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo assieme alla Relazione del Presidente entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e successivamente presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 28 *(libri sociali)*

L'Associazione terrà:
- Libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
- Libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;
- Libro dei Soci a cura del Segretario;
- Libro Giornale a cura del Tesoriere.

I libri indicati possono essere tenuti anche su supporto informatico in modo da poterne sempre garantire la assoluta veridicità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29 *(inquadramento legale)*

Il presente Statuto è redatto in coerenza con l'attuale status di "associazione non riconosciuta" del Club. Qualora l'Assemblea decidesse di richiedere per l'Associazione il riconoscimento della personalità giuridica, o l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, lo Statuto dovrà essere modificato di conseguenza con la maggioranza dei due terzi dei presenti, come previsto all'art. 13.

Articolo 30 *(norme transitorie)*

Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso.

NOTA: modificato rispetto allo Statuto allegato all'Atto Costitutivo;
- dall'Assemblea dei Soci del 26 marzo 2011 agli Artt. 5 – 20;
- dall' Assemblea dei Soci del 9 novembre 2019 all' Art. 1;
- dall''Assemblea dei Soci del 29 novembre 2025 in relazione a vari articoli.